

DIREZIONE

Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo LORENZI (Perugia),
Marialuisa NAVARRA (Perugia)

COMITATO EDITORIALE

Paola BIANCHI (Roma Tor Vergata), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo),
Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Marco Urbano SPERANDIO
(Roma Tre)

COMITATO SCIENTIFICO

Francesco AMARELLI (Napoli Federico II), Francesco ARCARIA (Catania),
Gisella BASSANELLI SOMMARIVA (Bologna), Mariagrazia BIANCHINI (Genova),
Giorgio BONAMENTE (Perugia), Maria CAMPOLUNGHY (Perugia), Jean-Michel
CARRIÉ (Paris EHESS), Felicianonio COSTABILE (Reggio Calabria), Victor
CRESCENZI (Urbino), Lucio DE GIOVANNI (Napoli Federico II), Lietta DE
SALVO (Messina), María Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza), Lorenzo
FASCIONE (Roma Tre), Maurilio FELICI (LUMSA Palermo), Sandro-Angelo
FUSCO (Macerata), Francesca GALGANO (Napoli Federico II), Stefano
GIGLIO (Perugia), Peter GRÖSCHLER (Mainz), Carlo LANZA (Università della
Campania “Vanvitelli”), Noel LENSKI (Yale), Orazio Antonio LICANDRO
(Catania), Detlef LIEBS (Freiburg i. Br.), Rita LIZZI TESTA (Perugia), Carlo
LORENZI (Perugia), Andrea LOVATO (Bari), Francesco Maria LUCREZI
(Salerno), Marialuisa NAVARRA (Perugia), Nicola PALAZZOLO (Perugia), Leo
PEPPE (Roma Tre), Salvatore PULIATTI (Parma), Boudewijn SIRKS (Oxford),
Marco Urbano SPERANDIO (Roma Tre)

A partire dal XVIII volume, la pubblicazione dei contributi, non riconducibili ad autori invitati dal Comitato Scientifico a collaborare all'opera, è subordinata alla valutazione positiva espressa da due studiosi facenti parte del Comitato Scientifico oppure di settori scientifico-disciplinari attinenti alla materia trattata, nel rispetto dell'anonimato di autore e valutatori.



Francesco Amarelli

*nihil dulcius est, bene quam munita tenere
edita doctrina sapientum templa serena*

(LUCR. II.7-8)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

ATTI DELL'ACCADEMIA
ROMANISTICA
COSTANTINIANA

XXV

LA COSTRUZIONE DEL TESTO
GIURIDICO TARDOANTICO

CULTURE, LINGUAGGI,
PERCORSI ARGOMENTATIVI E STILISTICI
IN ONORE DI FRANCESCO AMARELLI



 ali&no
EDITRICE

Il volume è stato curato da C. Lorenzi e M. Navarra

Opera pubblicata con il contributo del Comune di Spello



I contributi raccolti in questo volume approfondiscono
tematiche del Convegno 2021
dell'Accademia Romanistica Costantiniana
organizzato in collaborazione con
l'Accademia Storico-Giuridica Costantiniana



AUTORI VARI

Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XXV

La costruzione del testo giuridico tardoantico. Culture, linguaggi, percorsi argomentativi e stilistici

in onore di Francesco Amarelli

Collana: Pubblicazioni dell'Università degli Studi di Perugia

Perugia, alieno editrice, 2023

pp. 688; 24 cm

ISBN 978-88-6254-292-0

ISSN 1973-8293

© 2023 by Università degli Studi di Perugia

www.alienoeditrice.net

info@alienoeditrice.net

Tutti i diritti riservati. Senza il consenso scritto dell'editore nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e da qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, né fotocopiata, registrata o trattata da sistemi di memorizzazione e recupero delle informazioni.

FRANCESCO LUCREZI
Università di Salerno

RETORICA, FILOSOFIA E DIRITTO NELL'ORAZIONE
DE JURIS PRUDENTIA DI GIANVINCENZO GRAVINA

1. Vera libertas

Abbiamo avuto modo, in altra occasione¹, di soffermarci sull'orazione *De juris prudentia*, indirizzata da Gian Vincenzo Gravina, nel 1699, agli *studiosi juris civilis*², per evidenziare quelli che ci erano sembrati due elementi di grande rilevanza di questo importante testo, in cui appare sintetizzato il meglio del pensiero del grande giurista e umanista partenopeo, che spianò la strada, con le sue intuizioni, all'illuminismo giuridico del Regno delle Due Sicilie, e non solo.

Il primo era il concetto di "*armata sapientia*", volto a sottolineare quello che per Gravina era un vero e proprio dovere gravante sui ceti intellettuali, ossia far sì che il sapere non restasse confinato nelle mura anguste e sterili del mero dibattito scientifico, ma diventasse lievito di

¹ Cfr. F. LUCREZI, "*Armata sapientia*" e "*Collatio*", in *Iura & Legal Systems*, 8/2, 2021, B, 21 ss., e in "*Si vis veritatem cognoscere, quaere, et invenies*". *Studi offerti a P. Giustiniani per il suo 70° compleanno*, a cura di G. TAVOLARO, Cantalupa 2021, 493 ss.

² In generale sull'orazione, nel complessivo quadro del pensiero di Gravina, rinvio, per tutti, all'introduzione di P. DE ANGELIS a G. GRAVINA, *Programma di edizione delle orazioni graviniane*, Napoli 2014, 5 ss., e all'ampia bibliografia ivi cit.; ID., *Cosa debba intendersi per "armata sapientia"*, in "*Armata sapientia*". *Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione del suo 90° compleanno*, a cura di L. FRANCHINI, Napoli 2021, 567 ss.

Cfr. anche le note critiche di A. QUONDAM in G. GRAVINA, *Scritti critici e teorici*, a cura di A. QUONDAM, Roma-Bari 1973, 38 ss., 559 s.

impegno civile per il progresso complessivo della società. Una vera e propria “chiamata alle armi”, rivolta ai cultori del diritto, affinché avvertano i contenuti etici e le responsabilità intrinseche alla strada da loro scelta, da non intendere quale comodo spazio di speculazione teorica, e accettino quindi di contribuire al processo di trasformazione delle *sententiae philosophorum in publica jussa*. La filosofia, non collegata al diritto, è sterile, e il diritto, non poggiato sulla filosofia, può essere arbitrio e ingiustizia. Il *juris consultus* deve anche essere un *philosophus*, e viceversa.

Il secondo era la posizione di rilievo attribuita, nel quadro della scienza giuridica di Roma, alla *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, che figura come uno dei tasselli costitutivi di quella grande *historia mundi* che, per Gravina, è la storia della giurisprudenza romana (che coincide, poi, con la storia della civiltà umana). Un dato tutt'altro che ovvio, forse sorprendente, in considerazione del carattere oggettivamente modesto – sul piano dell'ampiezza dei contenuti e della perfezione formale – della piccola silloge medioevale. Ma ad essa il Gravina – sensibile e attento al fecondo e continuo scambio tra religione e diritto – dà evidente risalto, quale segno della “*mirabilis Romanorum legum cum Mosaicis convenientia*”, “mirabile concordanza delle leggi dei Romani con le mosaiche”. Gravina, come noi, non sapeva chi fosse l'autore di questa piccola, preziosa opera, ma mostra di non avere dubbi su quale fosse il mestiere e la vocazione del suo redattore: un *juris consultus*.

Abbiamo scritto che il cammino della *juris prudentia*, nell'*oratio*, appare tratteggiato come una sorta di “marcia trionfale”, un glorioso cammino di verità e giustizia, che richiama da vicino il volo sotterriologico dell'aquila di Roma descritto dal discorso di Giustiniano nel sesto Canto del Paradiso.

Potrà valere la pena scorrere rapidamente il testo dell'epistola, per meglio comprendere quella che, nella visione graviniana, appare la questione essenziale, ai fini di una definizione dell'essenza e degli scopi della giurisprudenza, ossia il rapporto tra diritto, retorica e filosofia.

Come abbiamo già ricordato³, l'orazione inizia con la constatazione secondo cui l'affermazione universale della civiltà poggia, per preciso volere della divina provvidenza, su due colonne portanti, ossia l'esilio del popolo ebraico e le vittorie militari di Roma.

³ Cfr. nt. 1.

Queste ultime sarebbero state volute da Dio affinché Roma governasse, con la sua supremazia militare, l'intero genere umano, ma senza opprimere i popoli vinti, riducendoli in servitù, ma, al contrario, per aiutarli a liberarsi dei loro *ferini mores* e della loro *immanitas*, disumanità, e per condurli “*ad veram libertatem*”, “*ad honestatem et rationem*” (p. 97)⁴. A questo servirono le vittorie degli eserciti romani, non per fare obbedire i vinti al vincitore, ma per permettere loro di ottemperare al potere (*imperium*) della *recta ratio*. Perciò i Romani non assoggettarono i popoli sottomessi, ma riservarono loro sempre l'*honor amicitiae*, concedendo lo stato di *socii* e anche di cittadini. Le armi servirono sempre solo a questo, non a conquistare, ma ad allontanare l'*iniquitas* e la *turpitude* (p. 98).

Questa idea, della missione salvifica e civilizzatrice di Roma, non è certo originale, e rispecchia pienamente la visione propagandistica creata dalle fonti letterarie e giuridiche del principato (Virgilio, Livio, Dionigi, Orazio ecc.), ripresa e risignificata dalla letteratura cristiana, e pervenuta, attraversando il Medio Evo (ampliata e universalizzata dalla visione espansiva della “*translatio imperii*”, che vede la seconda e la terza Roma, Costantinopoli e Mosca, raccogliere il testimone della prima), fino all'età moderna⁵.

2. Vincentibus Romanis

Decisamente innovativa, invece, la visione benefica attribuita da Gravina alle peregrinazioni del popolo ebraico, grazie alle quali la predicazione del Vangelo sarebbe stata agevolata nella sua diffusione, dal momento che gli ebrei avrebbero diffuso dovunque *scintillae divinarum notionum* (p. 95), aiutando tutti i popoli a capire l'erroneità della credenza nei molti dèi pagani (“*multitudo deorum*”), cosicché, una volta raggiunti dalle parole del Nuovo Testamento, essi sarebbero stati più preparati e pronti a comprenderne e accoglierne il messaggio.

Abbiamo già notato⁶ come la visione graviniana non solo non contenga alcun pregiudizio antiebraico, ma, al contrario, appaia improntata

⁴ L'orazione non è suddivisa in paragrafi. Tutte le indicazioni si riferiscono all'impaginazione dell'edizione di Napoli, 1723, tipografia di Felice Mosca.

⁵ Cfr. F. D'IPPOLITO-F. LUCREZI, *Profilo storico-istituzionale di diritto romano*, Napoli 2018⁴, 266.

⁶ F. LUCREZI, “*Armata Sapientia*” cit.

a un sentimento di ammirazione e gratitudine verso gli ebrei esiliati, che avrebbero fatto, in un certo senso, da “apripista” alla diffusione della verità cristiana. Non appare affatto ripresa, in nessun modo, la tradizionale visione medievale, fatta propria – sia pure in modo originale⁷ – da Dante, dell’esilio del popolo d’Israele come punizione del cosiddetto ‘deicidio’ (“vendetta de la vendetta del peccato antico”⁸). Anzi, al contrario, tale nazione viene vista come strumento essenziale per la diffusione non solo del cristianesimo, ma, più in generale, dell’intera civiltà romana. E – punto essenziale, e decisamente controcorrente – senza essere considerata in errore per la fedeltà alla fede dei suoi padri e il mancato riconoscimento di Gesù. Gli ebrei non sono invitati alla conversione, l’assolvimento del loro compito di testimonianza non lo richiede.

È vero, nota Gravina, che già il popolo greco era stato non solo custode, ma anche creatore e inventore della morale (“*non cultor modo, sed auctor atque inventor honestatis*”: p. 96), ma, essendo sempre rimasto chiuso in angusti confini territoriali, non riuscì, se non in minima misura, a liberare le altre nazioni dalla loro barbarie. Per fare ciò, sarebbero occorse, appunto, le armi dei romani e le parole degli ebrei.

L’umanista si lascia quindi andare a una tetra e grottesca criminalizzazione di tutti i popoli antichi diversi dal romano e dall’ebraico, tutti colpevoli, a suo dire, delle più scellerate e bestiali nefandezze: i Persiani avrebbero conosciuto il matrimonio tra genitori e figli, gli Indi e gli Sciti avrebbero praticato il cannibalismo, gli Ateniesi (nonostante spiccassero come *cultissimi* tra tutte le altre genti) l’incesto tra fratelli e sorelle, gli Spartani avrebbero avuto la licenza di rubare.

Tutti conoscono l’antica *feritas* dei Germani, la *truculentia* dei Galli, la disumanità (*immanitas*) degli Africani nel sacrificare vittime umane, la tradire la fiducia, nel sottoscrivere contratti iniqui, nell’abbandonarsi a oscene e nefande pratiche libidinose (p. 98). E tutte queste cose abominevoli non sarebbero state realizzate con la forza, o di nascosto (*non vi, aut clam*), ma alla luce del sole, come comuni atti rituali.

⁷ Sul punto, cfr. F. LUCREZI, *Justice, Law and Revenge in the Justinian’s Speech of Dante’s Comedy. Short Remarks on the 6th ‘Canto’ of Paradise*, testo dell’intervento pronunciato al Congresso della SIHDA di Bologna-Ravenna, 12-16/9/2017, in *BIDR*, 111, 2017, 405 ss. Il tema sarà ripreso e sviluppato nel libro *Dante e gli ebrei*, di prossima pubblicazione. Cfr. anche ID., *Vespasiano. L’“uomo nuovo”*, Milano 2022; F. LUCREZI-M. AMABILE, *Tito. La distruzione di Gerusalemme*, Milano 2022.

⁸ *Par.* 6.93.

Ma, per fortuna, sarebbe arrivata Roma, con i suoi eserciti vittoriosi, e, “*vincentibus Romanis*”, il *ius* avrebbe trionfato sulla *iniuria*, la *fortitudo* sulla *ferocia*, la *humanitas* sulla *crudelitas*, la *modestia* sulla *obscaenitas*, la *honestas* sulla *turpitude*, la *virtus* sul *vitium* e la *feritas*. Come aveva detto Sant’Agostino, fu Dio a volere che, attraverso le vittorie di Roma, il mondo fosse per sempre privato delle guerre (“*placuisse Deo Terrarum Orbem debellare*”), in quanto, divenuto un’unica *societas* di stato e di leggi (“*in unam societatem reipublicae legumque perductum*”), vivesse dovunque in pace (“*longe lateque pacaret*”: p. 98).

3. Romanus jurisconsultus

Interessante, e, certamente, rispondente sostanzialmente al vero, invece, quanto Gravina scrive subito dopo, allorché afferma che i Romani, ogni qual volta avrebbero trovato, nelle terre conquistate, delle usanze apprezzabili e corrette (“*honestas instituta*”), le avrebbero assorbite, trasferendole nelle proprie leggi e nei propri costumi (“*in suas leges moresque traducerent*”). E, come esempio di ciò, menziona le leggi di Rodi (evidente il riferimento alla famosa *lex Rhodia de iactu*, pur non nominata), che, più di tutte le altre, si sarebbero rivelate idonee a costruire un diritto del mare (“*rei navali regendae idoneas*”), e perciò sarebbero state accolte “*in civitatem*”. Lo *ius civile*, perciò, non sarebbe stato costituito soltanto dalla *probitas* congenita nei costumi romani, e dalla *disciplina* dei *sapientes*, ma anche dai *meliora instituta* delle *aliae gentes*, e non deve pertanto essere considerato prodotto di un solo popolo, ma come la stessa *honestas* della *natura* e la “ragione comune di tutti i popoli” (“*communis ratio gentium universarum*”).

Dopo l’importante – almeno per noi – riferimento alla “*mirabilis Romanarum legum cum Mosaicis convenientia*”, ossia alla *Collatio*, di cui abbiamo già parlato, nell’orazione – che, ricordiamo, è indirizzata “*ad studiosos juris civilis*” – vengono formulate delle osservazioni molto significative intorno alla definizione di chi possa essere considerato “*Romanus jurisconsultus*”.

Il Gravina si pone la domanda della sopravvivenza del diritto romano dopo la fine dell’impero. Le leggi di Roma, spiega, conservano il loro valore in tutto il mondo anche dopo tale dissoluzione. Tuttavia, lo *ius civile* viene meno quando avanza la “*Barbarorum ferocia*”, e ritorna ad avere vigore quando essa viene meno, e ciò in quanto esso non può mai essere disgiunto dalla *probitas*, dalla *sapientia* e dal culto delle “buone arti” umane (*cultus bonarum artium*).

Chi abbia smesso di essere sottoposto alla sovranità politica di Roma, infatti, non potrà comunque mai sottrarsi all'osservanza delle leggi romane, a meno di non voler ripudiare la stessa condizione del vivere onestamente (*"honeste vivendi conditio"*: evidente richiamo alla celebre definizione ulpiana degli *iuris praecepta*: "*honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*"⁹). Chiunque, in qualsiasi contesto, voglia fare uso della *recta ratio* e intenda informare le relazioni umane (l'*"usus civilis commercii"*) al valore della *honestas*, per ciò stesso si adeguerà, automaticamente, alle leggi romane.

Giureconsulto romano sarà quindi chiunque ragionerà rettamente dei costumi e della giustizia: "*Romanus Jurisconsultus erit quisquis recte de moribus et justitia ratiocineretur*" (p. 99), perché il diritto romano è la stessa onestà della natura ("*Romanum enim jus est honestas ipsa naturae*": p. 100), distillata dalla filosofia e tramandata dai *mores* in modo giusto e santo ("*pie sancteque*").

4. Potior pars

Gravina passa quindi a offrire una sintesi della nascita ed evoluzione, attraverso la storia, della sapienza giuridica romana. A fondamento di essa, secondo l'umanista, ci sarebbe la scienza di Numa Pompilio, il quale sarebbe stato fatto re in ragione della fama della sua sapienza ("*propter sapientiae famam*") e, eccellendo nella conoscenza della *Graecorum doctrina*, avrebbe tratto da essa le basi per la crescita di un popolo ancora legato a una condizione ferina ("*ferociens populus*"), superando le leggi ancora primitive di Romolo e Tullio Ostilio.

I Romani avrebbero mandato dei legati nell'Ellade e nelle città della Magna Grecia per studiarne le leggi, ma, prima che ciò accadesse, in Italia si era già affermata la filosofia pitagorica, che aveva permeato di sé tutta la Magna Grecia, per poi espandersi nel resto della penisola. Perciò Numa fu detto pitagorico, pur essendo vissuto molto tempo prima di Pitagora, che visse all'epoca in cui Bruto cacciò i Tarquini da Roma, e il nome 'pitagorico' fu usato per indicare l'*"universa sapientia"*.

I decemviri, come tutti sanno, avrebbero ricavato la "parte preminente" del diritto romano ("*potiorem juris Romani partem*": p. 101) dalle leggi ateniesi, e soprattutto da Dracone e Solone, gli uomini più sapienti di quel tempo ("*sapientissimi illius aetatis*"). Ma anche le leggi

⁹ D. 1.1.1 pr.

degli Spartani, portate a Roma dai legati, sarebbero derivate dalla filosofia, essendo state emanate da Licurgo, “*mortalium sapientissimus*”, che divulgò per primo i poemi di Omero, padre e maestro di tutti i sapienti (“*sapientium omnium parens atque magister*”). Queste leggi non sarebbero state promosse solo dai decemviri, ma anche da Ermodoro di Efeso.

Il nostro diritto, quindi – insiste Gravina – deriva dalla filosofia, e non c'è perciò da meravigliarsi se le XII Tavole furono anteposte da Cicerone a tutte le biblioteche dei filosofi (“*XII Tabule omnium philosophorum bibliothecis anteserantur*”: p. 102 s.). E viene qui sollevata la famosa e pregnante domanda retorica, già commentata in altro luogo¹⁰: “*Quid enim est aliud jus Romanum, nisi ratio imperans, et armata sapientia, sententiaequae philosophorum in publica jussa conversae?*” (p. 103).

In origine, però, la *juris prudentia* era ancora grezza ed elementare (“*incondita et rudis*”), tanto che alcuni, e soprattutto Lucio Licinio Crasso, avvertirono l'esigenza di trasformare lo *jus civile* in un'ars (“*desiderium... juris civilis in artem redigendo*”: p. 103). Finché, al tempo di Cicerone, non ci fu l'intervento di Servio Sulpicio Rufo, padre della giurisprudenza più evoluta (“*cultioris jurisprudentiae pater*”), che alla filosofia morale, da cui sarebbero scaturite le leggi, aggiunse la razionale, cosicché la giurisprudenza fu sistemata secondo un preciso sistema, ordine (“*juris prudentia ... tribueretur in ordinem*”), per essere trasformata in *ars* (“*in artem redigeretur*”).

Giustamente, perciò, Cicerone fa definire da Licinio Crasso la casa del giureconsulto “oracolo dell'intera città” (“*domum jurisconsulti appellavit totius oraculum civitatis*”: p. 104, una citazione letterale dal *De oratore*)¹¹.

È ai giureconsulti, fra l'altro, che si deve la creazione di un linguaggio da ammirare per la sua eleganza e perfezione (“*mirum linguae Latinae candorem*”), tale da potere essere paragonato – come si ricaverebbe dalle testimonianze di Alciato e Aulo Gellio – a quello dell'età dell'oro di Cicerone (“*qualis ... cum aurea Ciceronis aetate contenderit*”).

¹⁰ F. LUCREZI, “*Armata sapientia*” cit.

¹¹ CIC., *De or.* I.45.200: *est ... sine dubio iuris consulti totius oraculum civitatis*. Sul punto, cfr., per tutti: F. D'IPPOLITO, *Sulla giurisprudenza medio-repubblicana*, Napoli 1988 e la rec. di F. LUCREZI, in *Boll. St. Lat.*, 19, 1989, 201 ss.; F. LUCREZI, ‘*Turisperiti*’ - ‘*iuris imperiti*’ da Cicerone a Lorenzo Valla (testo della relazione tenuta al IX Colloquium Tullianum [Courmayeur 29/4-1/5/1995] su “Cicerone nel Medio Evo”), in *Ciceroniana*, 9, 1996, 133 ss.

5. Civilis philosophia

Tutti i giuristi sarebbero stati uniti dalla comune condivisione della dottrina stoica, e, se si divisero nell'appartenenza a differenti scuole di pensiero, quali quelle dei Proculiani e Sabiniani, fondate da Antistio Labeone e Ateio Capitone, anche ciò sarebbe accaduto ad imitazione della filosofia, che vedeva i suoi adepti divisi in una varietà di *sectae*: è solo in ragione di questa emulazione che anche nel diritto sarebbero nate le scissioni (“*etiam in jure civili sunt facta divortia*”), che sarebbero state superate solo dall'autorità di Salvio Giuliano, redattore dell’“*edictum perpetuum*”, al quale avrebbero poi fatto seguito i grandi nomi di Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino, col quale ultimo termina la “filosofia civile” (“*desiit civilis philosophia*”): sarebbe stato l'ultimo, infatti, a costruire una scienza del diritto civile (“*postremus ad jus civile scientiam contulit*”).

Coloro che sarebbero venuti dopo, come Ermogeniano, Gregorio, Leonzio, Anatolio, Taleo, Salaminio e, soprattutto, Triboniano, non si sarebbero impegnati a forgiare una scienza, ma solo a “raccolgere, correggere e sistemare” gli scritti antichi (“*colligendis, praecidendis atque digerendis veterum scriptis*”). E così, dopo la redazione del *Corpus iuris civilis* di Giustiniano, sarebbero stati composti i Basilici, che sarebbero stati utilizzati fino alla caduta di Costantinopoli.

L'Italia, invece, conquistata prima dai Goti e poi dai Longobardi, sarebbe precipitata nella barbarie, venendo assoggettata agli esotici usi dei popoli germanici e alle leggi di coloro che un tempo erano stati i suoi servi e i suoi schiavi (“*leges accepit a servis et mancipiis quondam suis*”). Un'età oscura che sarebbe durata fino a quando, grazie a uomini quali Bulgaro, Piacentino, Odofredo, Azo e, soprattutto, Accursio e Cuiacio, il luminoso diritto romano, imprigionato dalle tenebre (“*involutum tenebris*”), sarebbe stato riscoperto e restituito al suo splendore (p. 110 s.). E questa rinascita avrebbe coinciso con quella della cultura greca e latina, dell'antica eloquenza e dell’“*ars critica*”, ad opera di personaggi quali Lorenzo Valla¹², Poliziano, Parrasio.

Tra tutti questi grandi spiriti, spicca, tra tutti, Cuiacio, che non volle mai separare la giurisprudenza dal sapere dei filologi e degli storici, tanto da affermare che era attraverso il loro studio, usato come un amo,

¹² Sul cui importante ruolo nell'umanesimo giuridico, segnatamente nel terzo libro delle *Elegantiae*, cfr. F. LUCREZI, ‘*Iurisperiti*’ cit.

che “pescava” nel diritto civile (“*eorum... studio, tamquam amo se in jure civili piscari dicebat*”: p. 116). Colui che pensa che la filologia possa essere scissa dalla giurisprudenza si comporta come un socio che chieda di dividere una nave comune. La stella di Cuiacio, perciò, brilla come quella del sommo Giove. Solo a una debita distanza da lui possono essere ricordati altri dèi ‘minori’, quali Gotofredo, Fabro, Revardo e altri.

È stata quindi la filosofia – conclude il Gravina – a dare origine alla giurisprudenza, così come è stata l’erudizione a ridare ad essa la luce che era stata sottratta dalla barbarie (“*jurisprudentiae philosophia incubula dederit, eique lucem a barbarie ademtam reddiderit eruditio*”: p. 118). Impossibile, perciò, non onorare il diritto civile, o illudersi di potere raggiungere una piena conoscenza senza di esso. Una conoscenza senza filologia è come una navigazione senza remi né vele, ma i retori non potranno mai trascurare la lezione dei giureconsulti, le cui opere risplendono di ammirevole maestà e splendore (“*quorum libri mira majestate, atque splendore collucent*”: p. 120).

6. Recta ratio

L’orazione, nel suo complesso, si fa ammirare per l’equilibrio compositivo, l’eleganza linguistica, la coerenza argomentativa. Si può senz’altro dire, che, nella complessiva produzione graviniana – tutta, com’è noto, di alto livello – essa spicchi come un raro esempio di perfezione formale e densità di contenuti.

Quella del giurista è un’appassionata dichiarazione di fede nel valore educativo ed etico della *iuris prudentia*, considerata imprescindibile fondamento della società civile. L’accorato invito a non disgiungere mai la scienza giuridica dalla filologia e dalla filosofia va inquadrato, evidentemente, nell’ambiente culturale in cui lo studioso visse e operò, ed è facile scorgere in esso una vena polemica contro quelle correnti che tendevano ad attribuire ai giuristi un ruolo meramente tecnico e strumentale, di mero ausilio nella decifrazione e applicazione della norma, negando o ridimensionando l’imprescindibile funzione umanistica del giureconsulto. Un appello che, al giorno d’oggi, pare ancora conservare una piena attualità.

Certo, secondo la sensibilità contemporanea, l’esaltazione della grandezza romana, considerata sinonimo di civiltà e giustizia, e lo speculare disprezzo per tutte le altre culture del mondo antico, appaiono, ovviamente, decisamente retorici e infondati. Il triste rosario di insulti che il pensatore riserva a tutti gli altri popoli antichi diversi dal romano

(e dall'ebraico), globalmente e indistintamente caratterizzati da *feritas, truculentia, immanitas, ferocia, obscaenitas, iniuria, crudelitas, turpitudinis, iniquitas*, appare il segno di una visione a dir poco rudimentale della storia dell'umanità. Ma si tratta di un pregiudizio che sarebbe durato ancora molto a lungo dopo il suo tempo, e che ancora al giorno d'oggi non può dirsi completamente superato. Solo negli ultimi decenni, per esempio, e in ambienti scientifici alquanto circoscritti, si è avuto modo di scoprire e valorizzare la grande novità e ricchezza dei diritti germanici, che hanno raggiunto traguardi di progresso (in chiave, per esempio, di valore del documento, di superamento della schiavitù, di diritti delle donne e altro) sconosciuto al diritto romano¹³.

Ai tempi di Gravina, il diritto era solo quello romano, non ce ne potevano essere altri. La degradazione collettiva di tutti gli altri popoli è un espediente retorico per fare riflettere la luce del diritto, che è la stessa luce di Roma, e si può ragionevolmente dubitare che Gravina, con la sua cultura e umanità, pensasse davvero tutte quelle cose.

Questa concezione fosca e primitiva (che oggi potremmo definire razzista) della storia universale, d'altronde, appare contraddetta dalla definizione dello *ius civile* come espressione di una "*communis ratio gentium universarum*". Un concetto, evidentemente, di tipo giusnaturalista, che si collega alle visioni di *lex* e *ius naturae* elaborate dal pensiero retorico (in particolare, Cicerone)¹⁴ e giurisprudenziale (in particolare, Gaio

¹³ Importanti sollecitazioni, in questa direzione, sono venute proprio da alcune relazioni pronunciate in occasione del XXV Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana. Segnatamente: P. BIAVASCHI, *L'Africa Byzacena tra Romani, Vandali e Mauri e l'inatteso conservatorismo giuridico delle Tablettes Albertini*; S. TAROZZI, *CTh. 3.5.12 e la prassi visigota: linguaggi giuridici a confronto*; N. LENSKI, *Il linguaggio del "Liber iudiciorum" e lo sviluppo della giurisprudenza visigotica*; L. DI CINTIO, *L'evoluzione della metronimica. Dalla norma alla consuetudine*. Rinvio anche a F. D'IPPOLITO-F. LUCREZI, *Profilo cit.*, 266 ss., e alle recenti ricerche di L. DI CINTIO: *L' "Interpretatio Visigothorum" al "Codex Theodosianus". Il libro IX*, Milano 2013; *Nuove ricerche sulla "Interpretatio Visigothorum" al "Codex Theodosianus". Libri I-II*, Milano 2018; *'Ordine' e 'ordinamento'. Idee e categorie giuridiche nel mondo romano*, Milano 2019.

¹⁴ Cfr.: F. LUCREZI, *L'idea di legge di natura da Cicerone alla Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America* (testo della relazione tenuta all'VIII Colloquium Tullianum [New York 6-9/5/1991] su "Cicerone in America"), in *Ciceroniana*, 8, 1994, 151 ss.; F. D'IPPOLITO-F. LUCREZI, *Profilo cit.*, 207.

e Papiniano¹⁵) dell'ultimo periodo della repubblica e del principato, col quale il pensatore propone un inedito intreccio tra natura e storia.

Evidente, in particolare, l'influenza di Cicerone (autore studiato a fondo da Gravina), secondo il quale la “*vera lex*” coinciderebbe con la “*recta ratio*”, conforme alla natura (“*naturae congruens*”), condivisa da tutti gli uomini (“*diffusa in omnes*”), unica, immutabile ed eterna (*una, constans, sempiterna, immutabilis*), che impone di osservare i doveri e vieta di effettuare frodi (“*quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat*”), che è uguale tanto a Roma quanto ad Atene e non potrà mai essere cambiata o abrogata da nessuna istituzione umana, neanche dal Senato o dal popolo romano (“*nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus*”)¹⁶.

Ma, nella orazione *de juris prudentia*, diversamente dal *De re publica* di Cicerone, se è la stessa natura a rivelare agli uomini i suoi insegnamenti, pare che tale lezione non venga appresa dalle varie genti negli stessi tempi e nelle stesse forme, per cui i contatti tra gli uomini sarebbero necessari e utili proprio per diffondere più rapidamente ed efficacemente tale messaggio universale.

Tale pensiero sintetizza in modo mirabile la forza sincretistica ed ecumenica dello *ius gentium* (anche se Gravina lo chiama *ius civile*) e pare, in sostanza, smentire quanto affermato poco prima. I Romani sono stati i più grandi, ma non sarebbero stati sempre i primi ad ascoltare e comprendere l'insegnamento della *natura*, facendo così propria la sua *honestas* e la sua *ratio*. Queste, infatti, per essere dettate dalla *natura*, non possono essere prerogativa esclusiva di un solo popolo, per quanto grande, ma devono necessariamente appartenere alle *universae gentes*.

7. Longe lateque pacare

E lo stesso si può dire per l'ammirazione per la potenza militare di Roma, le cui guerre – come si diceva per la Prima Guerra mondiale – sarebbero servite a porre termine a tutte le guerre, a pacificare, nel modo più duraturo possibile, il mondo intero (“*longe lateque pacare*”).

¹⁵ Cfr. F. D'IPPOLITO-F. LUCREZI, *Profilo* cit., 207 s.; L. DI CINTIO, “*Natura debere*”. *Sull'elaborazione giurisprudenziale romana in tema di obbligazione naturale*, Soveria Mannelli 2009, *passim*.

¹⁶ CIC., *De rep.* 3. Cfr. F. LUCREZI, *L'idea di legge di natura* cit.

Sarebbe antistorico ricordare che tale visione mistica e soteriologica confligge totalmente, per esempio, con quella che sarebbe stata formulata da Mitridate, nella lettera ad Arsace, riportata da Sallustio: “Non sai dunque che i Romani... un tempo randagi, senza patria e di discendenza incerta, in seguito si sono uniti per divenire la maledizione del mondo? Che non si lasciano fermare né dalle leggi degli uomini né da quelle degli dèi, quando si tratta di sbaragliare e sottomettere alleati e amici, prossimi e distanti, deboli e forti? E che chiunque non si assoggetta a loro... è un nemico?”¹⁷. Oppure con quella che Cornelio Tacito attribuisce al capo della resistenza dei Celti Caledoni, Càlgaco, nella famosa denuncia che avrebbe pronunciato dopo essere stato sconfitto, nell’84, da Gneo Giulio Agricola (suocero dello storico), nella battaglia nei pressi del monte Graupio, nell’odierna Scozia: i Romani, “saccheggiatori del mondo, dopo aver devastato ogni cosa, non avendo più terre da depredare, vanno a frugare anche il mare; avidi se il nemico è ricco, desiderosi di dominio se è povero. Non bastano a saziare la loro brama né l’Oriente né l’Occidente. Desiderano con uguale intensità di possedere tutto, sia le ricchezze sia la miseria. Rubare, uccidere, depredare: questo essi, con falso nome, chiamano impero. Fanno il deserto e la chiamano pace” (“*solitudinem faciunt, pacem appellant*”)¹⁸.

Il lamento di barbari sconfitti, non rassegnati a essere “civilizzati”, si potrebbe obiettare. Ma, in realtà, le parole non sono né di Mitridate né di Càlgaco, bensì di Sallustio e di Tacito, i quali, da intellettuali disincantati e pessimisti, secondo ogni verosimiglianza, ne condividevano lo spirito, pur non potendo dirlo apertamente.

Ma si tratta di considerazioni che si possono fare al giorno d’oggi, non certo al tempo di Gravina.

8. Vera philosophia

Quanto alla rappresentazione del diritto romano come parto della filosofia, essa, evidentemente, va intesa, più che come una vera narrazione storica, come una sollecitazione etica, un invito a tenere sempre

¹⁷ SALL., *Hist.* 4.69. Trad. da E. TODISCO, *Pompeo e Crasso. La guerra sociale e le guerre civili*, Milano 2022, 135.

¹⁸ TAC., *Agr.* 30. Trad. da V.H. BEONIO BROCCHERI, *I Celti. Roma incontra l’altra Europa*, Milano 2022, 68.

presente la funzione morale del diritto, quale strumento atto, come già detto, e tradurre la sapienza filosofica in ordinamento giuridico.

L'idea che il *iurisconsultus* sia anche un *philosophus* riflette una concezione intellettuale non certo diffusa, che emerge solo nella speculazione giurisprudenziale severiana (nell'ambito della quale Ulpiano afferma che i giuristi aspirano alla “*vera philosophia*”, “*non simulata*”)¹⁹, e che è estranea, soprattutto, diversamente da quanto afferma Gravina, alla storia dei primi secoli della *iuris prudentia* romana. Non è vero che la *scientia iuris* romana sia derivata dal diritto greco, e che le XII Tavole scaturiscano da una riformulazione delle leggi ateniesi e spartane, a loro volta prodotto della filosofia greca²⁰.

Ma si tratta di notizie, sia pure infondate, derivanti dalle fonti, che sono state messe in discussione dalla storiografia moderna non prima della seconda metà del secolo scorso. Non si può certo addebitare a Gravina tale inesattezza, anche perché è evidente che quel che a lui interessa non è la ricostruzione storica, ma la “chiamata alle armi” degli *studiosi juris civilis*, a cui egli si rivolge. Sono loro che devono essere consapevoli che, per diventare *iuris consulti*, dovranno diventare anche *philosophi*. È solo per rafforzare questa esortazione che l'umanista ricorda che la *scientia iuris*, da loro coltivata, è un frutto della *philosophia*.

L'orazione di Gravina ha uno scopo non speculativo, ma pratico, quella da lui promossa è una “*armata sapientia*”, la sua narrazione è strumentale al raggiungimento dell'obiettivo.

9. In artem redigere

Quanto al concetto di “*ius civile in artem redigere*”, Gravina omette di dire che lo stesso Cicerone, nel *De oratore*, afferma di coltivare il proposito di scrivere un manuale “*De iure civili in artem redigendo*” (non pervenuto e, quasi sicuramente, mai realizzato), col quale avrebbe sintetizzato e reso facilmente comprensibili i fondamenti dello *ius civile*.

Questa idea, però – cosa che l'umanista non poteva non sapere, ma sulla quale sorvola, probabilmente volutamente – si inserisce in una disputa polemica che vedeva l'Arpinate decisamente contrapposto ai giureconsulti del suo tempo. Questi – come affermato nell'orazione *Pro*

¹⁹ D. 1.1.1 pr.

²⁰ Cfr. F. D'IPPOLITO-F. LUCREZI, *Profilo* cit., 37 ss., 101 ss.

Murena (che vide Cicerone avversario proprio del giureconsulto Servio Sulpicio Rufo, che aveva accusato il suo cliente, Lucio Murena, di brogli elettorali) – avrebbero volutamente reso il diritto un sapere criptico, ostico e inaccessibile, in modo da potersi atteggiare a unici custodi e conoscitori di una scienza oscura ed esoterica, così da costringere chi ne avesse bisogno a rivolgersi a loro.

In realtà, la loro sarebbe stata una “*tenuis scientia*”, un sapere facile e semplice, decisamente inferiore alla retorica, che, come *ars suadendi*, arte dell’argomentazione e della persuasione, sarebbe stata l’unica forma di vera sapienza. Il retore non deve conoscere tutte le nozioni dello scibile umano, ma su tutte deve essere in grado di ragionare, rivolgendosi, quando necessario, ai tecnici, detentori di forme settoriali e specialistiche del sapere (come l’agrimensura, l’architettura, la medicina o, appunto, il diritto). Lui, Cicerone, dichiara apertamente di non essere un giurista, e di non volerlo essere (l’avvocato deve essere un retore, non un giurista): ma, all’occorrenza, gli sarebbero bastati solo tre giorni di studio per diventarlo²¹. E Lucio Licinio Crasso, menzionato da Gravina, fu sì, elogiato dall’Arpinate, in quanto espertissimo di diritto, ma pur sempre appartenente alla superiore categoria dei retori (“*eloquentium iuris peritissimus*”²²: definizione speculare a quella riservata a Quinto Mucio Scevola, che sarebbe invece stato “*iuris peritorum eloquentissimus*”)²³.

E la stessa idea della superiorità della retorica alla giurisprudenza è ribadita nel dialogo tra Crasso e Marco Antonio, riportato nel *De oratore*²⁴, così come, nel *De legibus*, il retore precisa che la sua intenzione non è scrivere un trattato di diritto, ma di filosofia²⁵. E, ancora, nel *Brutus*, Servio Sulpicio Rufo – considerato una sorta di eccezione tra i giureconsulti – è elogiato per la sua padronanza della *litterarum scientia e loquendi elegancia*²⁶. Tutte affermazioni, si badi, formulate successivamente a quelle espresse nell’orazione *Pro Caecina*, del 69 o 68 a.C., contenenti attestati di ammirazione per lo *ius civile* e i suoi cultori²⁷.

²¹ *Pro Mur.* 28. Cfr. F. LUCREZI, ‘*Turisperiti*’ cit., 138.

²² *Brut.* 145. Cfr. F. LUCREZI, ‘*Turisperiti*’ cit., 138

²³ *Brut.* 145. Cfr. F. LUCREZI, *ib.*

²⁴ 1.193 ss. Cfr. F. LUCREZI, *ib.*

²⁵ 1.17 ss. Cfr. F. LUCREZI, *ivi* 139 s.

²⁶ *Brut.* 151. Cfr. F. LUCREZI, *ivi* 140.

²⁷ *Pro Caec.* 70. Cfr. F. LUCREZI, *ivi* 135 s.

I giuristi, da parte loro, fecero sempre molto volentieri a meno delle competenze di Cicerone, che (pur essendo un profondo conoscitore del diritto: è quasi impossibile trovare un qualsiasi libro di diritto romano, pubblico o privato, in cui non venga citato almeno qualche brano dell'Arpinate) non venne mai menzionato, in nessuna occasione, da nessuno di loro.

In realtà, l'idea, affermata nell'orazione, che la giurisprudenza debba essere inscindibile dalla filologia, può essere davvero considerata conaturata alla stessa nozione di diritto, e, perciò, intramontabile, almeno fino al giorno in cui lo stesso diritto non tramonterà. La legge può accontentarsi di un linguaggio semplice e apodittico, e, in quanto tale, può fare a meno della filologia, della cura della parola. Ma la *iuris prudentia*, certamente, no. Su questo piano, quindi, le osservazioni di Gravina valgono per tutti i secoli – dalla fine del secondo a.C. agli inizi del terzo d.C. – in cui operò, nel mondo romano, la categoria intellettuale dei giureconsulti, così come valgono per la fine del XVII secolo, quando fu scritta l'*oratio*, e per i giorni nostri.

Quanto all'equivalenza di *iurisconsultus* e *philosophus*, tale asserzione ha soprattutto il valore di una sollecitazione etica e culturale, un invito a tenere presente l'alta responsabilità civile e morale del giurista. È in questo senso – e solo in esso – che va accolta e apprezzata la definizione della *iuris prudentia* quale *civilis philosophia*.

Il compito di tradurre la *iuris prudentia* "in artem", o "in ordinem", invece, fu concepito dai retori, non dai giureconsulti, la cui funzione, incentrata sul libero dibattito e la continua disputa del *ius controversum*, era del tutto diversa, e non poteva conoscere il punto di arrivo di una definitiva 'sistemazione' teorica. Quando questo momento sarebbe arrivato, com'è noto, la giurisprudenza romana sarebbe finita.

Ma, al tempo in cui scriveva Gravina, la situazione era completamente differente, e retorica e diritto non erano contrapposti.

L'*oratio de iuris prudentia*, anche se contiene, nella maggioranza del suo testo, delle annotazioni di tipo storico, non è un testo di storia, ma parla agli *adolescentes jurisprudentiae studiosi* di quel tempo, ai quali il grande umanista, alla fine del suo appassionato discorso, rivolge una vera e propria supplica: abbiate presente la dignità dei vostri studi, in modo da potervi dedicare col dovuto impegno a quella scienza che è il distillato dell'erudizione dei critici antichi e moderni, della più alta filosofia, della storia universale, della sapienza di tutti i tempi: "*Nunc obsecro vos, adolescentes jurisprudentiae studiosos, reputate animo studiorum vestrorum dignitatem, quo alacriter eam scientiam insistatis, in*

quam veterum, novorumque criticorum eruditio, sublimiorque philosophia, et universa historia, atque omnium temporum prudentia concesserunt” (p. 121).

SINTESI

L'orazione *De iuris prudentia*, indirizzata nel 1699 da Gianvincenzo Gravina *ad studiosos juris civilis*, permette di ricostruire la visione del giurista e umanista riguardo al rapporto tra diritto, filosofia e retorica. La scienza giuridica, secondo l'autore, serve a trasformare le *sententiae philosophorum* in *publica jussa*, e, per raggiungere tale obiettivo, è necessario che diritto e retorica siano strettamente collegati. Per rafforzare tale idea, l'autore offre un quadro distorto del rapporto tra retorica e diritto nella storia di Roma. La sua non è un'analisi storica, ma un discorso volto al presente.

PAROLE CHIAVE

Gravina – Retorica – Diritto – *Iurisprudentia*.

ABSTRACT

The oratio “*De iuris prudentia*” written in 1699 by Gianvincenzo Gravina, dedicated *ad studiosos juris civilis*, offers a reconstruction of the view of the jurist and humanist regarding the relationship between law, philosophy and rhetoric. Legal science, according to the author's view, must convert the *sententiae philosophorum* into *publica jussa*. To achieve this goal, it is necessary that law and rhetoric be strictly connected. In support of this idea Gravina misinterprets the relationship between rhetoric and law in the history of ancient Rome. However, his purpose was not to offer an historical analysis, but to provide a reflection regarding his own time.

KEYWORDS

Gravina – Rhetoric – Law – *Iurisprudentia*.

Indice generale

ANDREA LOVATO, <i>Strategie argomentative in testi giuridici di epoca tarda</i>	7
JEAN-MICHEL CARRIÉ, <i>Caratteri enunciativi della legge tardoimperiale e suoi precedenti</i>	25
DARIO MANTOVANI, <i>Presenze della giurisprudenza classica nella tarda antichità: il progetto REDHIS</i>	49
SALVATORE PULIATTI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (I)</i>	75
LUIGI PELLECCHI, <i>Presenza della giurisprudenza classica nelle costituzioni imperiali. (II)</i>	95
PAOLA BIAVASCHI, <i>Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini</i>	155
GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO, <i>Disposizioni imperiali ed istanze cristiane in tema di scioglimento del matrimonio</i>	179
ARRIGO DIEGO MANFREDINI, <i>Serena: storia e contro-storia di una morte violenta. Per una rilettura di Zosimo 5.38</i>	209
EMILIO CAROLI, <i>La definizione del patrimonio imperiale nel linguaggio della tarda antichità: osservazioni sulla res privata principis</i>	237
PAOLO COSTA, <i>La città malata. Continuità e discontinuità di un topos classico nella legislazione tardoantica</i>	249
GISELLA BASSANELLI SOMMARIVA, <i>Il linguaggio dei giuristi e le cancellerie imperiali nel Tardoantico</i>	283
SIMONA TAROZZI, <i>Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto</i>	303
LUCIANO MINIERI, <i>Gli appellativi del potere. Note sulla intitolazione imperiale nel Tardoantico</i>	323
SANTO TOSCANO, <i>Sul linguaggio della repressione penale nel diritto tardoantico</i>	339

NOEL LENSKI, <i>Law and Language in the Roman and Germanic Traditions – A Study of Liber Iudiciorum 6.4.3 and the Idea of Iniuria in Visigothic Law</i>	355
LIETTA DE SALVO, <i>Riflessi del linguaggio patristico nella normativa imperiale tardoantica. L'esempio di Agostino</i>	429
MARIATERESA CARBONE, <i>Criminis per aetatem capax sit. Osservazioni a margine di CTh. 16.6.6 pr.</i>	451
FRANCESCA REDUZZI, <i>Principalis gratiae est eruere suis casibus suspicaces mortalium mentes: il linguaggio normativo nelle Novelle di Antemio</i>	467
CARLO LANZA, <i>Collatio legum Mosaicarum et Romanarum: ipotesi di paternità cristiana</i>	489
LUCIA DI CINTIO, <i>Dal prosimetro alla consuetudine. Sull'uso delle categorie esemplari nella Interpretatio Visigothorum</i>	497
LUCIETTA DI PAOLA LO CASTRO, <i>CTh. 1.16.7 (331) e CTh. 1.16.11 (369): due modalità diverse di costruzione e comunicazione del testo giuridico tardoantico</i>	523
FRANCESCO LUCREZI, <i>Retorica, filosofia e diritto nell'orazione De juris prudentia di Gianvincenzo Gravina</i>	547
VICTOR CRESCENZI, <i>Continuità e discontinuità tra mondo classico e età tardoantica: il contraddittorio</i>	563
FRANCESCA GALGANO, <i>Percorsi inediti dell'esperienza giuridica nell'Oriente mediterraneo: alcune riflessioni a proposito del cd. Libro siro-romano</i>	593
FEDERICO PERGAMI, <i>La tecnica normativa e il linguaggio della cancelleria imperiale nel Codice Teodosiano</i>	609
LEO PEPPE, <i>Fortuna e sfortune degli Hermeneumata Pseudodositheana in prospettiva giusromanistica</i>	627
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, <i>Alle origini della salvezza cristiana: il principio di uguaglianza nella lettera ai Galati di San Paolo</i>	657
<i>Atti</i>	661
<i>Materiali</i>	679
<i>Quaderni di lavoro</i>	681

Questo volume è stato stampato
a Città di Castello (PG)
nel mese di Maggio 2023

Per informazioni e acquisti

alieno editrice - Strada Trasimeno Ovest, 165/C5 - Perugia
Tel. 075 4651075
info@alienoeditrice.net
www.alienoeditrice.net